**Rapporto**

 5 febbraio 2019 GRAN CONSIGLIO

**della Commissione della gestione e delle finanze**

**sulle pretese di risarcimento, formulate il 24 aprile 2018 dal deputato Matteo Pronzini contro i Consiglieri di Stato e gli ex Consiglieri di Stato, concernenti il versamento del supplemento sostitutivo AVS/AI prima dei 58 anni di età e i riscatti e i prelievi per il finanziamento dell’abitazione primaria**

# Premessa

Le misure di previdenza dei Consiglieri di Stato in vigore oggi sono disciplinate dalla legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963. La stessa definisce al capitolo III le varie prestazioni, tra le quali anche quelle inerenti alla mancata rielezione o le dimissioni, le modalità di trattazione per i membri dell’istituto di previdenza del Cantone Ticino, l’assunzione da parte dello Stato dei relativi oneri e i pensionamenti anteriori.

Molti articoli, durante gli anni, sono stati aggiornati. La maggioranza degli stessi riguardava aggiornamenti di natura formale.

Nella pretesa di risarcimento in questione, il deputato Pronzini fa più volte riferimento al messaggio 7182 del 20 aprile 2016, dando per scontata l’applicazione dei disposti di legge che lo stesso presenta. In concreto, lo stesso è ancora al vaglio della Commissione della gestione e delle finanze, la quale, nel frattempo, non si è limitata a stendere un rapporto sulla base di quanto presentato dal Consiglio di Stato, ma ha elaborato un nuovo modello di previdenza per i Consiglieri di Stato. Ciò detto, diverse affermazioni o richieste dell’onorevole Pronzini, sia attinenti al *Supplemento sostitutivo AVS/AI*, sia ai *Riscatti,* hanno valenza quasi nulla, visto che al momento attuale il messaggio n. 7182 non gode dell’approvazione del Parlamento. Con il presente rapporto non si risponderà dunque a richieste di confronto tra la situazione della previdenza attualmente in vigore e quella ipotetica del messaggio 7182, poiché non avrebbe nessun senso ne valore.

Da notare, comunque, che in questo messaggio: “*Modifica della Legge* *sull’onorario e sulla previdenza a favore dei membri del Consiglio di Stato”* figurano in modo trasparente tutti gli aspetti sollevati dalla pretesa di risarcimento dell’Onorevole Pronzini. Appare evidente che, se il Consiglio di Stato avesse ritenuto che fossero errati, non li avrebbe presentati in modo chiaro e trasparente.

Il sistema in generale, (LOnCdS, LCp, LIPCT), è stato oggetto più volte di dibattito parlamentare. I temi in questione giacciono da decenni, mentre che i Consiglieri di Stato e i Parlamentari s’avvicendano, e i nuovi non sempre hanno la memoria storica di chi ha affrontato il tema in precedenza. Da quello che, come Sottocommissione Finanze e Commissione della gestione e delle finanze abbiamo potuto appurare, tutto ciò che è stato fatto scaturisce dall’applicazione e interpretazione di una legge anche molto vecchia; possiamo affermare che il sistema è sempre stato applicato allo stesso modo nel tempo in assoluta buona fede.

Con il presente rapporto è quindi necessario rispondere compiutamente al deputato Pronzini , il quale ha più riprese ha affermato che le prestazioni oggetto della sua richiesta siano state versate addirittura illegalmente. Le norme di legge, secondo noi, sono sempre state applicate correttamente, per il bene di tutti, dello Stato ma anche dei beneficiari.

# lavori commissionali

La Commissione gestione e finanze ha incaricato da subito la Sottocommissione Finanze di affrontare il tema della pretesa di risarcimento del 24 aprile 2018 presentata dal deputato Pronzini. Il 5 luglio la stessa ha chiesto al Consiglio di Stato una sua presa di posizione. Il 23 ottobre 2018 la Sottocommissione ha ricevuto per un’audizione una rappresentanza del Consiglio di Stato, il Cancelliere , il Consulente giuridico del CdS e l’ex Vicedirettore dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino.

**Le richieste della pretesa di risarcimento contro i Consiglieri di Stato ed ex Consiglieri di Stato del richiedente riguardano sostanzialmente due aspetti previdenziali:**

* **il supplemento sostitutivo AVS/AI e**
* **i riscatti.**

# Il Supplemento Sostitutivo AVS/AI

A prima vista sembrerebbe che l’origine dell’art. 20 della LOnCdS del 19 dicembre 1963 risalga al rapporto del 16 dicembre 1963 della Commissione della gestione sulla mozione del 7 ottobre 1963 dei Capigruppo. La mozione invitava il Gran Consiglio ad emanare di sua iniziativa un aggiornamento delle disposizioni concernenti l’onorario dei Consiglieri di Stato, una revisione totale delle norme sulla pensione degli stessi. Nel rapporto e nelle discussioni parlamentari non emergono indicazioni sullo scopo o sull’interpretazione dell’art. 20 (Raccolta dei verbali del Gran Consiglio (VGC) Sessione ordinaria autunnale 1963, pag. 207, 268-273). In realtà l’origine di tale disposizione è precedente al dicembre 1963. Nell’ambito della preparazione del progetto di nuova legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti statali era emersa la necessità di adottare una regolamentazione speciale sulla previdenza dei magistrati. Il 18 novembre 1962 il Consiglio di Stato ha così licenziato il messaggio 1114, circa il disegno di decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati (DLPrevMag.). Nello stesso figura una norma che corrisponde a quella poi introdotta nella LOnCdS. La nuova disposizione è stata commentata brevemente in un paragrafo del messaggio: “*Per quanto concerne la pensione vedovile abbiamo ritenuto equo, dopo averla stabilita in misura del 50% della pensione di cui il marito aveva o avrebbe avuto diritto, di affermare il minimo del 25% nel caso di morte del magistrato in carica, con riguardo alla particolare disagevole situazione dei superstiti. Gli art. 13,cpv 1 e 14 pongono restrizioni circa il sorgere ed il perdurare del diritto alla pensione vedovile. Tuttavia, avuto riguardo alla dignità del mandato che rivestono i destinatari delle presenti norme, ,abbiamo menzionato soltanto le cause di maggior momento rimandando per il resto (art. 20) alle disposizioni integrative della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello stato. Tale disposto generale ci è inoltre apparso opportuno, onde evitare un appesantimento eccessivo del decreto, che non avrebbe del resto potuto pretendere la completezza.”* (messaggio n. 1114, pubblicato in: VGC, Sessione ordinaria primaverile 1963, pag. 291). Per contro, il rapporto del 27 giugno 1963 della Commissione della gestione e le discussioni parlamentari non si soffermano più su tale articolo che è poi divenuto l’articolo 18 al momento dell’adozione del DLPrevMag il 9 luglio 1963) (VGC, sessione ordinaria primaverile 1963, pag. 240-244, 296-300) (BU 1963, 210).

Per quanto riguarda il campo d’applicazione, la norma non è stata emanata pensando solo ai membri del Consiglio di Stato, ma è stata adottata con riferimento più generale alle persone con un regime pensionistico particolare non assoggettate alla Cassa pensione dello Stato (comprendente i magistrati fino al 1985). Di conseguenza, le considerazioni espresse per la previdenza dei magistrati nel periodo in cui non erano assicurati alla Cassa pensioni dello Stato valgono di principio anche per i membri del Consiglio di Stato.

Nei materiali legislativi figura un ulteriore riferimento all’art. 18 DLPrevMag. Il messaggio 1692 del 24 novembre 1970 concernente l’adeguamento della legislazione cantonale in materia di previdenza ha proposto anche l’aggiornamento del DLPrevMag: “*A parte poche sostanziali particolarità, giustificate peraltro da oggettive considerazioni , le due istituzioni di previdenza (* la Cassa Pensioni dello Stato e il sistema di previdenza speciale introdotto per i magistrati (e i membri del Consiglio di Stato) *sono rette dai medesimi principi. A norma dell’art. 18, per casi non previsti dal decreto sono applicabili le disposizioni della Cassa pensioni dei dipendenti.”* (VGC Sessione ordinaria autunnale 1970, pag.788).

Il messaggio 2153 del 10 giugno 1976 concernente la modifica della legge sulla previdenza a favore dei magistrati, ha proposto d’includere nel computo del guadagno accessorio non solo la pensione (art. 8 cpv. 1 DLPrevMag nella versione del 9 luglio 1963) ma più in generale *“le prestazioni sociali (pensione AVS/AI)*; *”*Di conseguenza, con la modifica del 14 settembre 1976, oltre alla pensione sono state incluse le altre prestazioni sociali dell’AVS/AI. Poiché la rendita AVS è versata dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento, l’aggiunta esplicita *“AVS”* deve per forza riferirsi a un’altra prestazione sociale: può entrare in considerazione quindi solo il supplemento sostitutivo AVS. La medesima disposizione è stata ripresa, su proposta della Commissione della gestione, nell’articolo 12 cpv. 1 LOnCdS.

Anche per i funzionari la legge del 5 novembre 1954 sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (Art 18) contemplava la possibilità di versare il supplemento sostitutivo AVS/AI in caso di scioglimento del rapporto di lavoro per disdetta secondo l’art. 60 LORD. Si veda a questo proposito il messaggio 4279 del 12 agosto 1994 (pag. 3271) e il rapporto n. 4279 R del 9 febbraio 1995 (pag. 3333-3334), nei quali si fa riferimento al supplemento sostitutivo AVS/AI a partire dal compimento dei 50 anni di età (art. 18 cpv. 3 LStip del 1954). Anche la LOnMag, mediante l’inserimento del nuovo art. 10a prevede il versamento del supplemento sostitutivo AVS/AI per gli aventi diritto con 45 anni di età e 15 anni di servizio in casi di pensionamento per mancata rielezione, ossia prima dell’età del pensionamento anticipato (messaggio, pag 3272-3273; rapporto, pag. 3334). La LOncds segue i medesimi principi alla base della LOnMag.

Si rileva inoltre che le “disposizioni integrative” fungono di base anche per il versamento del supplemento per figli.

L’interpretazione delle norme considera il supplemento sostitutivo AVS/AI come parte integrante del sistema previdenziale dei membri del Consiglio di Stato e in precedenza anche dei Magistrati (si continua ad applicare quel sistema ai Magistrati in carica al 31 dicembre 1985). Infatti, nei materiali legislativi il supplemento sostitutivo era dato per acquisito e mai messo in discussione. L’interpretazione che dà il Gran Consiglio, peraltro per un lungo periodo di tempo, alle norme che esso stesso ha emanato, ha comunque una rilevanza nella loro interpretazione. A questo proposito si può citare anche il rapporto di minoranza 5764R2 del 21 marzo 2006 su un’ iniziativa parlamentare elaborata per cambiare il sistema previdenziale dei membri del Consiglio di Stato: in tale documento sono presentati alcuni calcoli sulle rendite a favore dei membri del Consiglio di Stato che includono il versamento del supplemento sostitutivo AVS/AI, senza riguardo all’età al momento della cessazione della carica per mancata rielezione o dimissioni.

Si precisa inoltre che l’art. 11 della legge del 9 luglio 1963 sulla Cassa pensioni dello Stato (mancata conferma) rimanda all’art. 30 cpv. 2 che prevede il versamento del supplemento fisso (ora supplemento sostitutivo AVS/AI). Le prestazioni complessive (pensione e supplemento fisso) erano a carico dello Stato. Questo dimostra che il versamento del supplemento sostitutivo AVS/AI era previsto anche per altri motivi di pensionamento non legati al solo pensionamento per vecchiaia.

Occorre infatti considerare che la legislazione previdenziale nel 1963 era meno sviluppata mentre nei decenni successivi si è evoluta. La LOnCdS non ha sempre tenuto il passo con l’evoluzione del diritto previdenziale, anche perché, in ambito di Cassa pensione, per la quale l’obbligatorietà dell’affiliazione al secondo pilastro (Cassa pensioni) è valido per tutti i salariati (pubblici e privati), è in vigore dal 1 gennaio 1985, malgrado la legge non sia cambiata; abbiamo assistito ad una sequela di modifiche, tramite numerose ordinanze a scadenze quasi annuali. L’esercizio di tenerla al passo, quindi, risulta essere difficile. Inoltre , da un lato , vi era, ed è del tutto comprensibile, il riserbo del Consiglio di Stato nel farsi promotore di modifiche legislative che riguardavano i suoi membri, proprio al contrario di quanto ritiene l’on. Pronzini, (tali adeguamenti legislativi venivano infatti generalmente proposti mediante iniziative parlamentari). Dall’altro lato, verosimilmente dal Gran Consiglio non si è avvertita un’urgenza pressante di porre mano ad un aggiornamento dell’ordinamento pensionistico del Consiglio di Stato, poiché esso corrisponde comunque alla volontà del legislatore. D’altronde la Cassa pensione dello Stato si è sempre attenuta a un’interpretazione della LOnCdS applicando per analogia le disposizioni della legislazione previdenziale dei funzionari, laddove la LOnCdS mostrava una lacuna. Tutti questi elementi portano alla conclusione che l’agire del Consiglio di Stato e della Cassa pensione dello Stato sia sempre stato conforme alla legge e alla volontà del legislatore, il quale, d’altronde, pur nella consapevolezza della situazione dal punto di vista giuridico, non ha mai reputato necessario intervenire per far interrompere o modificare le modalità d’attuazione della legge.

Dal 2016, come precedentemente citato, abbiamo sul tavolo della Commissione della gestione un messaggio per la Modifica della Legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato. Fino ad ora, il lavoro della Sottocommissione è stato intenso e difficile. Bisogna considerare che si tratta di un ramo giuridico complicato, che necessita di continue verifiche e valutazioni anche nel rispetto della Legge federale. La commissione spera di arrivare con un rapporto in Parlamento nel primo trimestre di quest’anno, presentando la nuova proposta di legge, la quale permetterebbe anche di meglio comprendere i meccanismi inerenti al versamento dell’attuale supplemento sostitutivo AVS/AI, come pure i riscatti e il prelievo anticipato per la propria abitazione.

In sintesi, malgrado i rilievi e le perplessità – in parte comprensibili – espressi nei pareri del prof. Grisel e del Consulente giuridico del Gran Consiglio, non può non aver rilevanza giuridica il fatto che il contributo sostitutivo AVS/AI sia stato versato per decenni ai Consiglieri di Stato uscenti, senza che il Parlamento – che di ciò era perfettamente a conoscenza – abbia mai espresso riserve al riguardo; da ciò discende che detto versamento appare in linea con un’interpretazione della legge del 1963 (e del rimando di cui all’art. 20) accettata dal legislatore stesso e da ritenersi pertanto legittima.

# Riscatti

La possibilità di effettuare dei riscatti è stata introdotta con la modifica del 14 maggio 1973 del decreto legislativo del 9 luglio 1963 concernente la previdenza a favore dei magistrati (DLPrevMag). Il nuovo testo dell’art. 14 cpv. 2 del decreto legislativo stabilisce che, anche gli anni riscattati sono computati per determinare la pensione. La norma si riferisce ai Magistrati che già prima dell’assunzione della carica erano dipendenti dello Stato. Un’iniziativa parlamentare depositata il 14 maggio 1973 ha proposto di riprendere gli adeguamenti delle norme previdenziali dei Magistrati nella legge del 19 dicembre 1963 sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato (LOnCdS). Il Gran Consiglio ha approvato tali modifiche nella seduta dell’8 ottobre 1973. Il nuovo testo dell’art. 16 LOnCdS introduce anche per i membri del Consiglio di Stato la possibilità di riscatto. Anche in questo caso la norma fa riferimento a coloro che erano già dipendenti dello Stato prima dell’assunzione della carica.

Il concetto di riscatto figura in modo chiaro nella legge. La stessa introduce tuttavia una disparità di trattamento tra la persona eletta che prima era già dipendente dello Stato e quella che non era dipendente dello Stato. La revisione dell’art. 14 DLPrevMag mirava innanzitutto a evitare *“ situazioni perlomeno discutibili”* (VGC, sessione ordinaria primaverile 1973, pag. 178) generate dal fatto che la rendita della pensione fosse calcolata sommando la pensione sulla base del decreto legislativo con la pensione calcolata sulla base della legge sulla Cassa pensione (pur rilevando che l’insieme delle rendite non potesse superare il 60% dell’onorario annuo). Con la revisione legislativa si è voluto modificare il sistema di calcolo: in sostanza non sono più sommate le due pensioni ma ne è calcolata solo una sommando gli anni di servizio quale Consigliere di Stato, gli anni quale dipendente dell’amministrazione cantonale e quelli riscattati. Nella nuova definizione del calcolo della pensione è stato inserito anche il riferimento agli anni riscattati. Il legislatore ha voluto in modo inequivocabile parificare gli anni di servizio prestati all’interno dell’Amministrazione cantonale e gli anni riscattati agli anni quali Consigliere di Stato. Essi sono computabili per determinare la pensione (dimissioni, mancata rielezione, vecchiaia, invalidità).

Se per il calcolo della pensione (computo degli anni prestati quale dipendente dello Stato) vi sono delle ragioni per distinguere la situazione del Magistrato già attivo alle dipendenze dello Stato da quello che non lo era, per la possibilità del riscatto non vi è nessuna ragione giuridica. Anzi, essa causerebbe una disparità di trattamento tra le due situazioni. Il messaggio 1836 del 15 giugno 1972 con il quale è stato proposto questo adeguamento, pone l’attenzione sulle modalità di computo degli anni di servizio alle dipendenze dello Stato. Per contro, non figura nessun riferimento ai riscatti. Questo è un indizio che lascia trasparire come il tema del riscatto non sia legato a quello dell’attività precedente alle dipendenze dello Stato. In caso contrario, si sarebbe trovato traccia nel commento alla norma.

Poiché l’8 ottobre 1973 il Gran Consiglio, su proposta della Commissione della gestione, ha adottato norme simili per i membri del Consiglio di Stato, le considerazioni formulate per i Magistrati valgono anche per i membri del Governo.

Il tema del riscatto era conosciuto al momento delle revisioni del DLPrevMag e della LOnCdS: Infatti, la legge del 9 luglio 1963 sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti già contemplava il concetto di riscatto nel computo degli anni di servizio (art. 25). Il riscatto degli anni era previsto per i funzionari dello Stato e per i membri della Magistratura e del Governo provenienti dall’amministrazione cantonale. Non vi è però in nessun documento un’indicazione che la volontà del legislatore fosse quella di introdurre una disparità di trattamento a svantaggio dei membri della Magistratura e del Governo non provenienti dall’Amministrazione cantonale.

Va rilevato che anche gli anni di attività come dipendente dello Stato erano parificati agli anni di servizio per i Magistrati (art.14 cpv.2 DLPrevMag) e lo sono tuttora per i membri del Consiglio di Stato (art. 16 cpv.2 LOnCdS). La legge indica in modo chiaro che questi anni sono computati anche nel caso di pensionamento per mancata elezione o dimissioni. È importante rilevare che il Parlamento non aveva fondato questa regolamentazione su ragioni di costo: nel messaggio 1114 del 18 dicembre 1962 circa il disegno di decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati, il Consiglio di Stato riconosceva che con il passaggio al sistema previdenziale speciale, *“il carico per l’erario andrà gradatamente aumentando”* (VGC, Sessione ordinaria primaverile 1963, pag.291) (DLPrevMag).

## Calcolo per determinare il valore di un anno di riscatto

Occorre rilevare che sono applicati i medesimi parametri valevoli per i dipendenti dello Stato. Evidentemente occorre continuare a far capo alle disposizioni previgenti riguardanti il sistema basato sul primato delle prestazioni, perché la LOnCdS vigente è ancora impostata su tale sistema.

Non può certo essere contestato che le norme vigenti non sono precise e hanno seguito solo in modo parziale l’evoluzione del diritto previdenziale. D’altra parte, questa situazione non può portare a non applicare da un giorno all’altro le disposizione che – va comunque ricordato – sono state adottate dal legislatore. Spetta semmai allo stesso riformare il sistema, come peraltro ha fatto nel 1985 riguardo ai Magistrati, assoggettandoli al regime pensionistico ordinario. Le Autorità amministrative e la Cassa pensione non hanno questa autonomia e devono pertanto cercare di applicare le disposizioni supplendo con l’interpretazione alle lacune legislative che nel tempo si manifestano. Questo modo di procedere è peraltro previsto e imposto dall’art. 20 LOnCdS che rende manifesta la consapevolezza del legislatore sull’impossibilità di regolare in modo esaustivo la previdenza dei Magistrati (fino al 1985, ma tuttora applicabile a quelli entrati in carica prima del 1985) e dei membri del Consiglio di Stato. Tale norma dichiara applicabile per analogia le disposizioni previdenziale della Cassa pensione dello Stato (ora IPCT).

Il deputato Pronzini, a proposito di riscatti, dopo aver ripreso il messaggio nella totalità l’art. 12 del messaggio non approvato in Parlamento pone una serie di domande sul sistema di calcolo dei riscatti. Come è stato in precedenza spiegato, il riscatto è una facoltà riconosciuta per i Consiglieri di Stato nell’ambito della LOnCdS. Il calcolo del riscatto, applicando le tabelle EVK 2000 della Confederazione, adattate alla situazione della Cassa pensioni dello Stato, tengono conto fra gli altri fattori, dell’età e del sesso riferito alla totalità degli assicurati della Cassa pensioni. Gli anni così riscattati valgono unitamente agli anni di carica in caso di pensionamento per vecchiaia, invalidità, dimissioni e mancata rielezione. Per quanto riguarda la mancata rielezione si precisa che il massimo della pensione è raggiunto dopo 15 anni.

A prima vista quest’ultima disposizione potrebbe far pensare ad una situazione estremamente vantaggiosa, la quale per molti sarebbe più che giustificata nell’ambito della carica ricoperta, ma se analizzata nelle diverse sfaccettature deve essere invece considerata equa.

Nell’ambito del calcolo dei riscatti, come si è detto in precedenza, vengono computati anche gli anni lavorativi quale funzionario dell’Amministrazione pubblica e gli importi di libero passaggio apportati.

A tal proposito, è interessante osservare quali prestazioni sono garantite nel caso in cui un Consigliere di Stato che non ha ancora maturato il diritto alla pensione, non venga rieletto: lo stesso avrebbe diritto a delle prestazioni di “carriera” sempre computate con il guadagno accessorio. Se quest’ultimo fosse superiore al salario quale Consigliere di Stato, le prestazioni sino al pensionamento sarebbero totalmente sospese o parzialmente ridotte. I capitali riscattati o apportati con una prestazione di libero passaggio non verrebbero versati o restituiti al Consigliere non eletto. Gli stessi verrebbero unicamente considerati con il versamento sotto forma di rendita, ma unicamente dal momento in cui l’ex Consigliere di Stato ha raggiunto l’età per la stessa.

Questa giusta ed equa disposizione differisce da ciò che succede per un qualsiasi funzionario dell’amministrazione pubblica, il quale al momento della cessazione dell’attività prima del pensionamento, ha il diritto di prelevare la totalità del libero passaggio creato dai propri contributi e da quelli del datore di lavoro.

# Prelievo anticipato

L’art. 1 della legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (LFLP) stabilisce che la legislazione sul libero passaggio è applicabile anche ai regimi pensionistici speciali, e l’art. 30c della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, superstiti e invalidità (LPP) consente a determinate condizioni il prelievo anticipato per la proprietà di un’abitazione ad uso proprio. Anche le regolamentazioni della Cassa pensioni contemplano disposizioni sul prelievo anticipato conformemente al diritto federale.

L’art. 20 LOnCdS costituisce la base per applicare per analogia le disposizioni della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (ora del regolamento di previdenza dell’Istituto di Previdenza del Cantone Ticino). Come indicato sopra, la disposizione fa infatti riferimento ai “casi non previsti dalla presente legge”. Il prelievo anticipato costituisce chiaramente una situazione non prevista dalla legge perché è stato introdotto per tutti gli assicurati nel 1995 e quindi non poteva essere disciplinato già nel 1963 al momento dell’adozione della LOnCdS.

Anche in questo caso si tratta di garantire la parità di trattamento tra tutti i salariati dello Stato, tenuto conto di quanto prescrive la legislazione federale.

Malgrado nella sua richiesta, nello specifico, il deputato Pronzini chieda lumi sul prelievo anticipato riferendosi in buona parte al messaggio n. 7182, a titolo abbondanziale di seguito teniamo a precisare come il sistema attualmente in vigore sia efficace ed equo:

Il prelievo anticipato per la propria abitazione o per le possibilità concesse dalla Legge federale, è possibile solo ed unicamente se vi è una prestazione di libero passaggio contabilizzata, sia essa proveniente da una polizza o da un conto di libero passaggio dall’attività precedente l’elezione non nell’Amministrazione pubblica, sia essa proveniente dall’attività di funzionario della Amministrazione pubblica, sia da riscatti accumulati negli anni dal consigliere di Stato. In questi casi il prelievo è possibile e conseguentemente il numero deli anni determinante per la pensione (per vecchiaia, invalidità, dimissioni e mancata conferma) viene ridotto di conseguenza.

Per il Consigliere di Stato, il quale durante il periodo di carica non ha riscattato anni oppure apportato una prestazione di libero passaggio, non vi è nessuna possibilità di prelievo anticipato per il finanziamento della propria abitazione o per l’ammortamento di un’ipoteca relativa alla propria abitazione.

# Conclusioni

La pretesa di risarcimento inoltrata dal deputato Pronzini ha un unico pregio: quello di richiamare l’attenzione del Parlamento su un tema, quello dell’onorario e della previdenza dei Consiglieri di Stato, che è tutt’ora retto da leggi e disposizioni che devono essere riviste, aggiornate e semplificate.

Come spiegato, il quadro giuridico a sostegno delle prestazioni è assai complicato, ma comunque ha permesso di fare ancora una volta chiarezza, rispondendo negativamente ai dubbi e alle illazioni promulgate dal deputato.

Tutti sono a conoscenza che: il Parlamento nel 2015, il Consiglio di Stato nel 2016 e da tale data la Commissione della gestione e delle finanze, per il tramite della speciale “Commissione Previdenza”, hanno lavorato e stanno lavorando per proporre, entro tempi accettabili, un rapporto al Gran Consiglio per la modifica della Legge in questione.

Durante quest’anno la stessa sarà presentata e votata. Si spera quindi che con la stessa si possano evitare in seguito continui e ripetuti attacchi verso l’amministrazione chiamata a gestire l’importante ambito della previdenza.

🟑 🟑 🟑 🟑 🟑

Per quanto esposto con il presente rapporto, proponiamo quindi al Parlamento di rifiutare la richiesta del deputato Pronzini di promuovere un’azione di risarcimento contro i Consiglieri di Stato e gli ex Consiglieri di Stato .

Per la Commissione gestione e finanze:

Gabriele Pinoja, relatore

Bacchetta-Cattori - Badasci - Bignasca -

Caprara - Caverzasio - De Rosa - Denti -

Farinelli - Garzoli - Guerra - Pini - Quadranti